

il reddito d'impresa « è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa ». Il che significa che in tutti gli altri casi — in cui occorre la contabilità, regolare o semplificata che sia — il reddito d'impresa è, per così dire, convenzionale e non effettivo e comunque ricavato dalle scritture contabili, con le limitazioni nella scelta e nel computo degli elementi negativi.

Se ne ha pure conferma dall'art. 39 D.P.R. n. 600 che consente le rettifiche dell'ufficio nelle ipotesi indicate nell'art. 39, I comma, lett. a) - d), mentre in *deroga* a quelle disposizioni l'ufficio « determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie *comunque* raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni », benché non siano gravi precise e concordanti, nei casi indicati nel II comma, lettere a) d) che sono i più rilevanti nella complessiva previsione della norma.

Un ultimo punto va, a questo riguardo, sottolineato e cioè la dimensione temporale del reddito d'impresa che è commisurato secondo il periodo d'imposta (art. 7 D.P.R. n. 597; 4 D.P.R. n. 598) « a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ». Ma mentre per l'imposta sul reddito delle persone fisiche esso è sempre computato ad anni solari, rispetto all'IRPEG esso « è costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo determinato dalla legge o dall'atto costitutivo » ed in caso in cui questi nulla dispongono oppure lo determinano in due o più anni, il periodo d'imposta « è costituito dall'anno solare ». Tuttavia la regola predetta soffre una opportuna eccezione — proprio al fine di adeguare la determinazione del reddito fiscale a quello economico che può richiedere la considerazione di un arco di anni più lungo — per le perdite che possono essere compensate con utili dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto (art. 17 D.P.R. n. 598). Ma questa provvida disposizione « si applica soltanto alle società ed agli enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali » (art. 24), con una limitazione che non è giustificata non solo dalla realtà economica ma dalle stesse norme fiscali sulle scritture obbligatorie.

Si ha conferma dunque che la norma d'imposizione ha le sue proprie finalità che possono giustificare una considerazione diversa da quella che altre norme dell'ordinamento hanno del medesimo fenomeno. Così si è visto che le stesse nozioni d'impresa e di imprendi-